

Bruxelles, 12 ottobre 2018  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0351(NLE)**

---

---

**13108/18  
ADD 1**

**AELE 51  
EEE 40  
N 52  
ISL 38  
FL 38  
MI 712  
JUR 494  
ECOFIN 913  
SURE 37**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 682 final - ANNEX I
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (OMNIBUS II)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 682 final - ANNEX I.

---

All.: COM(2018) 682 final - ANNEX I



Bruxelles, 12.10.2018  
COM(2018) 682 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea  
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica  
dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

**(OMNIBUS II)**

## ALLEGATO

### DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)<sup>1</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
  - i) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).";
  - ii) sono aggiunti gli adattamenti seguenti:
    - "k) i riferimenti ai poteri dell'EIOPA a norma degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31h del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;
    - l) all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 77 *septies*, paragrafo 1, le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA," sono inserite dopo le parole "al Consiglio";
    - m) all'articolo 65 *bis*, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA," accordate di conseguenza, sono inserite dopo l'acronimo "EIOPA";

---

<sup>1</sup> GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1.

- n) all'articolo 70, i riferimenti alle "banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC)" e alle "banche centrali del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;
  - o) all'articolo 138, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "EIOPA" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA" e anziché "riconosciute dall'EIOPA" leggasi "riconosciute dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla base di progetti elaborati dall'EIOPA";
  - p) le informazioni provenienti dagli Stati EFTA non vengono scambiate dall'EIOPA nel quadro di disposizioni per la cooperazione sottoscritte con paesi terzi o con le rispettive autorità a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 260, paragrafo 5, lettera e), senza l'accordo esplicito delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente ai fini per i quali dette autorità hanno dato il proprio accordo;
  - q) all'articolo 308 *ter*, paragrafo 15, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "al 23 maggio 2014" leggasi "alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]".
2. Ai punti 29b (Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
- "- **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1)."
3. Al punto 31h (Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
- ", modificato da:
- **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1)."

#### *Articolo 2*

Il testo della direttiva 2014/51/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

#### *Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE  
Il presidente*

*I segretari  
del Comitato misto SEE*